

N. R.G. 16516/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Luciana Sangiovanni	Presidente
Silvia Albano	Giudice rel.
Gabriello Erasmo	Giudice

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16516/2018 promossa da:

, nato in PAKISTAN, il (C.F.),
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Faggion;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA'
CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**, in persona del
Ministro p.t.

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: ricorso ex art 27 Reg. UE n. 604/2013 del 26 giugno 2013

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5 marzo 2018, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 24 gennaio 2018 e notificato il 5 febbraio 2018, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Austria. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il richiedente ha eccepito, tra i motivi di asserita illegittimità del trasferimento, che lo stesso è stato disposto in violazione del suo diritto di difesa, in mancanza di un colloquio personale svolto nella lingua a lui conosciuta e della consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art 4 del Regolamento. Ha poi aggiunto che un suo trasferimento in Austria metterebbe a rischio la sua incolumità personale per via delle politiche restrittive in materia di immigrazione adottate dal paese e del serio pericolo di essere rimpatriato in Pakistan.

L'art. 4 del regolamento 604/2013 stabilisce il dovere delle competenti autorità di fornire previamente, "per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile...ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'art. 5", ed il corrispondente diritto del richiedente a



ricevere tutta una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva e consapevole dello stesso alla procedura relativa al riconoscimento della protezione internazionale, garantendo in tal modo la tutela dei suoi diritti fondamentali. Le prescrizioni ivi contenute ineriscono al sistema delle garanzie partecipative fissato nel regolamento 604/2013 per regolare i trasferimenti dei richiedenti la protezione internazionale, e rappresenta un aspetto essenziale ed inderogabile della relativa disciplina, essendo un dato distintivo fondamentale di una procedura regolata dal diritto, finalizzata alla tutela dei valori meritevoli di protezione, dal traffico di esseri umani che spesso caratterizza i flussi migratori (Consiglio di Stato 4199/2015).

L'art 5 del regolamento di Dublino stabilisce che *“Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4. 2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora: a) il richiedente sia fuggito; o b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.”*

Il Ministero sostiene di aver garantito le informazioni e svolto il colloquio, di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento di Dublino, e a sostegno di tale allegazione, produce un modulo prestampato a risposta necessaria, dal titolo “colloquio personale”, sottoscritto da un non identificato mediatore culturale.

La Corte di Giustizia UE ha avuto più volte modo di affermare che *“il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento.”* (V. sentenza della Grande Sezione del 7 giugno 2016, nella causa C-63/15, § 51), specificando che il sindacato giurisdizionale deve, pertanto, riferirsi anche alla corretta applicazione di tali garanzie procedurali, che, altrimenti rischierebbero di essere vanificate (v. sent. citata § 53) (nello stesso senso CGUE, grande sezione, sentenza del 26 luglio 2017, nella causa C-670/2016).

Nel verbale in questione non si dà atto né di avere fornito oralmente le informazioni previste dall'art 4 del regolamento di Dublino, né di avere consegnato l'opuscolo informativo allegato al regolamento UE, di esecuzione del regolamento di Dublino, n. 118/2014 (dalla lettura dell'opuscolo informativo si evince che le informazioni da fornire al richiedente sono molto dettagliate).

Il regolamento prevede, inoltre, che le informazioni vengano fornite ed il colloquio personale venga svolto in una lingua conosciuta dal richiedente.

Il verbale del colloquio, depositato in atti (si tratta di un modulo prestampato a risposta necessaria, da riempire con le crocette), non dà conto della lingua nella quale si è svolto il colloquio, è sottoscritto da un “mediatore culturale” (firma



illeggibile), non identificato nel corpo dell'atto e non viene riportato quale sia la lingua nella quale avrebbe svolto la sua opera di mediazione culturale.

Il verbale in questione non permette, quindi, al giudice di verificare il concreto rispetto delle garanzie partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del regolamento 604/2013, con conseguente accoglimento del ricorso, non avendo parte resistente provato l'adempimento dei suddetti obblighi ai sensi dell'art. 2697 cc.

Inoltre appare verosimile che il ricorrente, già raggiunto in Austria da un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, come risulta dal provvedimento di trasferimento, correrebbe il serio pericolo di essere rimpatriato in un paese, quale il Pakistan, che risulta essere teatro di una situazione di violenza generalizzata.

In proposito è bene chiarire che La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito (v da ultimo la pronuncia su rinvio pregiudiziale della Quinta sezione del 16 febbraio 2017 nella causa C- 578/16 PPU C.K., H.F., ed A.S.), che il potere discrezionale attribuito agli Stati membri dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell'Unione, o in altre parole costituisce esso stesso un criterio di competenza stabilito dal diritto dell'Unione.

Peraltro – sempre secondo la CG – l'art. 4 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea (riproduttivo dell'art. 3 della CEDU secondo cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”) va interpretato nel senso che “anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo”.

E vi è altresì da aggiungere che al considerando 32, lo stesso regolamento Dublino III sottolinea: Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, permane un elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; inoltre, a seguito del conflitto armato tuttora in corso in alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.

“Gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre, diversi uomini, che i talebani pakistani hanno affermato essere membri dell'organizzazione, hanno attaccato la scuola militare pubblica nella città nordoccidentale di Peshawar, uccidendo 149 persone, di cui 132 erano bambini, e ferendone decine con sparatorie e attacchi suicidi. I talebani pakistani hanno affermato che l'attacco era la risposta alle recenti operazioni dell'esercito pakistano nella zona del Waziristan settentrionale, nelle quali erano stati uccisi centinaia di combattenti talebani. Diverse fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti che promuovevano l'istruzione e altri diritti o che li avevano criticati. Ahrar ul Hind,



un gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida con armi e bombe, avvenuto il 3 marzo in un tribunale di Islamabad, che ha provocato 11 morti e molti feriti. Secondo le notizie, l'attentato era una reazione alla decisione dei talebani pakistani di avviare colloqui di pace con il governo. Jamat ul Ahrar, un altro gruppo scissionista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità per l'attacco suicida del 2 novembre, nel quale sono morte 61 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, avvenuto dopo la quotidiana sfilata per l'abbassamento della bandiera al posto di confine di Wagah, tra Pakistan e India (nella regione del Punjab n.d.r.). Operatori sanitari impegnati in campagne di vaccinazione contro la poliomielite e altre malattie sono stati uccisi in varie parti del paese. Le uccisioni sono state particolarmente diffuse in alcune aree del nord-ovest e nella città di Karachi, zone con presenza attiva di talebani e gruppi allineati che si oppongono alle vaccinazioni. Gruppi armati di etnia beluci, che chiedevano la creazione dello stato separato del Belucistan, sono stati implicati nell'uccisione e nel rapimento di agenti delle forze di sicurezza e di altre persone, sulla base delle loro affiliazioni etniche o politiche e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture. Il gruppo armato anti-sciita Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia del Belucistan e nelle città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali si sono scontrati spesso, provocando decine di morti." ... "Le prassi delle forze di sicurezza statali, comprese le azioni che rientrano nell'ambito di legislazioni come la legge per la protezione del Pakistan, hanno avuto come risultato la sparizione forzata di uomini e ragazzi in tutto il paese e in particolare nelle province di Belucistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa. Diverse vittime sono poi state ritrovate morte e pare che i loro cadaveri presentassero ferite di proiettili e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte suprema di assicurare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili di sparizioni forzate...". "In una parte delle Fata del Pakistan nordoccidentale è proseguito il conflitto armato interno, con continui attacchi di talebani e altri gruppi armati, delle forze armate pakistane e degli aerei drone statunitensi, che hanno provocato la morte di centinaia di persone. A giugno, l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nell'agenzia tribale del Waziristan settentrionale e ha effettuato sporadiche operazioni nell'agenzia tribale del Khyber e in altre parti delle Fata. Le comunità colpite hanno continuamente segnalato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti in conflitto, in particolare dalle forze armate pakistane. I combattimenti hanno provocato lo sfollamento di oltre un milione di abitanti...". "Le minoranze religiose hanno continuato a subire leggi e prassi che alimentavano discriminazione e persecuzione. Decine di persone di etnia azara sono state uccise in attacchi a Quetta e in altre parti del Belucistan; il gruppo armato Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità per molti di questi omicidi, affermando di averli compiuti poiché gli azara erano sciiti. I membri della comunità religiosa sikh hanno organizzato diverse proteste per tutto l'anno contro le uccisioni, i rapimenti e gli attacchi ai loro luoghi di culto, in diverse parti del paese. Hanno sporto reclamo perché le autorità hanno costantemente omesso di fornire loro adeguata protezione da tali attacchi o di portare i responsabili davanti alla giustizia. Le leggi sulla blasfemia sono rimaste in vigore, in violazione dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e alla libertà d'opinione e d'espressione. Durante l'anno si sono sistematicamente verificate violenze connesse alle leggi sulla blasfemia, come



dimostrato in diversi casi di alto profilo.” (v. rapporto annuale Amnesty International 2014-2015).

Tutto il paese appare teatro di violenza indiscriminata, con il fondato rischio per i civili della regione di subire gravi minacce alla vita ed alla salute.

Si deve quindi concludere che l'applicazione dell'art.23 del regolamento possa comportare una violazione dei diritti fondamentali della persona (cfr art. 1,2 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea) in ragione della situazione attuale del paese di potenziale rimpatrio.

Di qui la necessità di fare ricorso al criterio di competenza stabilito dall'art. 17 del regolamento, e la determinazione quindi dello stato Italiano come competente a giudicare della domanda di protezione internazionale.

A tal proposito la Corte di giustizia nella pronuncia già sopra citata e richiamando la sua precedente giurisprudenza (sentenza 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, causa C-404/15 e C-659/15 PPU, punti 85-86), esordisce affermando che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo fermo il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra i quali l'articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riveste un carattere assoluto. Ancora la Corte richiama i considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III, secondo i quali gli Stati sono vincolati, nella applicazione di quest'ultimo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ed ancora, rileva che sarebbe incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'articolo 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente. Ancora viene sottolineato che tali conclusioni non violano o pongono in discussione il principio di fiducia reciproca fra gli Stati membri o la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno di essi, ma intervengono al fine di assicurare che situazioni eccezionali siano debitamente considerate. E l'attuale situazione di rischio per i diritti fondamentali e la stessa incolumità personale che implica il trasferimento in Pakistan, ben può considerarsi di carattere eccezionale. In altre parole l'art. 17, che – si ripete – costituisce comunque un autonomo criterio di determinazione della competenza, sia pure rimessa alla discrezionalità dei singoli stati – consente di operare un bilanciamento tra l'esigenza di determinare rapidamente lo Stato membro competente per consentire l'accesso alle procedure di concessione di protezione internazionale (cui presiede l'impianto del regolamento Dublino III) e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione.

Ne consegue che il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato, che dispone il trasferimento dell'odierno ricorrente in Austria, debba essere annullato. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento n. IT-371474-A/CB0004977 emesso il 24.01.2018 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 06/05/2019



Accoglimento n. cronol. 15369/2019 del 10/05/2019
RG n. 16516/2018

IL PRESIDENTE
Luciana Sangiovanni

Firmato Da: ALBANO SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39bb1a156d13a917094b726ace87d149 - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29e08da64b0ef595721a864cbe0e611

